



**DET\_2016\_0833**

**Settore Affari Generali**

**Determinazione numero 833 del 22 settembre 2016**

OGGETTO: Area P.E.E.P. 167 – Via Machiavelli - in territorio del Comune di Bagno a Ripoli, già concessa in diritto di superficie, in attuazione dei dispositivi di cui ai commi 45-50 dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448. Riscatto diritto superficie e rimozione dei vincoli relativamente all'alloggio intestato a Vivoli Maurizio.

**IL DIRIGENTE**

VISTO che con atto del 25 febbraio 1976 Repertorio 10126 Fascicolo 5179, ai rogiti del Notaio Francesco Feri registrato a Pescia il 3 marzo 1976 al n. 543/216 e trascritto a Firenze in data 24 marzo 1976 al n. 3708, il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso, in diritto di superficie, per la durata di anni 99 (novantanove) alla società Vasco Guarducci e Figlio s.p.a., a titolo oneroso, un'area edificabile destinata ad edilizia residenziale di tipo economico e popolare, compresa nei piani di zona di cui alle leggi 167/62 e 865/71, nell'ambito del PEEP di Campigliano all'epoca distinto al N.C.T. del Comune di Bagno a Ripoli, nel foglio 41, dalla particella 528 della superficie della superficie catastale di mq. 5410;

VISTO che l'articolo 31 comma 49-bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che i vincoli contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m., per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 179/1992, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del suddetto articolo;

DATO ATTO che il signor Vivoli Maurizio è assegnatario di un alloggio e relative pertinenze (Catasto Fabbricati Foglio 41 alla particella 528 subalterno 83 e 35), in forza dell'Atto di Assegnazione ai rogiti Dott. Francesco Feri Notaio in Firenze, in data 28 giugno 1979, repertorio n. 13935/6885, registrato a Firenze in data 17 luglio 1979 al n. 6736 e trascritto in data 14 luglio 1979 al Registro Generale 16149 e Registro Particolare 10916;



ATTESO che il Comune di Bagno a Ripoli, ai sensi dell'art. 31 comma 47 della Legge 448 del 23 dicembre 1998, in conformità a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 2 marzo 2000, propose nell'anno 2000, agli assegnatari di alloggi costruiti in aree P.E.E.P., la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sull'area assegnata, dietro pagamento di corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 31 comma 48 legge 448 del 23 dicembre 1998;

CONSIDERATO che il signor Vivoli, per motivi personali, alla data suddetta, non sottoscrisse l'atto di cessione conseguente alla suddetta proposta;

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9 aprile 2014 con oggetto "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli presenti su alloggi realizzati in diritto di proprietà in aree PEEP", sono stati determinati i corrispettivi di cui alla Legge 448/98 art. 31 commi 48 e 49 bis;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 7/05/2015 avente ad oggetto "Aggiornamento dei corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli presenti su alloggi realizzati in diritto di proprietà in aree PEEP", con la quale i suddetti corrispettivi sono stati oggetto di aggiornamento;

VISTO che il suddetto Signor Vivoli ha richiesto con prot. 18535/16 il riscatto della piena proprietà dell'area già concessa in diritto di superficie, dietro pagamento, per i millesimi di spettanza, del corrispettivo determinato ex art. 31 comma 48 e 49 bis Legge 448 del 23 dicembre 1998, comunicando altresì l'interesse alla rimozione dei vincoli di prezzo massimo e canone di locazione massimo, discendenti dalla Convenzione del 25 febbraio 1976 Repertorio 10126 Fascicolo 5179;

CONSIDERATO che è stata acquisita nota dell'Ufficio Patrimonio prot. 21026/16, con la quale viene comunicato il corrispettivo per il riscatto di cui sopra pari ad Euro 5.012,70;

VISTO che le parti hanno manifestato la volontà di addivenire alla stipula di atto pubblico per la trasformazione in piena proprietà dell'area per i millesimi di spettanza e per la rimozione dei vincoli in oggetto;

CONSIDERATO che la convenzione di cui sopra verrà stipulata ai sensi dell'art. 31 comma 46 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, dell'art. 18 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 187 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65, e potrà avere una durata massima di validità di anni 30 (trenta) secondo la normativa ante Legge 135/2012, ed oggi a norma delle disposizioni vigenti ridotta ad anni 20 (venti), diminuita del tempo trascorso dalla data di stipulazione della convenzione con la quale è stato concesso il



diritto di superficie, e vincola il signor Vivoli Maurizio ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi indicati nella presente per l'intero periodo di durata;

DATO ATTO che il tempo trascorso dalla convenzione del 25 febbraio 1976, con la quale il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso l'area alla società Vasco Guarducci e Figlio s.p.a. per la costruzione del fabbricato, è superiore addirittura a 30 (trenta) anni e che pertanto non sussiste più la possibilità di opporre alcun vincolo convenzionale;

VISTO che permane l'obbligo di versare il corrispettivo dovuto per l'acquisto in piena proprietà dell'area;

CONSIDERATO che occorre iscrivere idoneo accertamento sul capitolo 16490 "Proventi da alienazione diritto di superficie";

VISTO che tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti all'atto che si intende stipulare sono a carico del signor Vivoli che se le assume;

VISTA la Disposizione del Sindaco n. 84 del 2/05/2016, con la quale viene affidata al sottoscritto la direzione dell'Area 4 – Affari Generali;

RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" art. 31 commi 48, 49 bis e 49 ter;

RICHIAMATO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

#### DETERMINA

- di addivenire alla stipula di atto pubblico per la trasformazione in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli gravanti sull'immobile di proprietà delle richiedenti, come meglio dettagliato, secondo l'allegato schema, redatto sulla base di quello allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9/04/2014, che al contempo si approva;
- di accertare sul 16490 "Proventi da alienazione diritto di superficie", a titolo di



corrispettivo per la trasformazione in diritto di proprietà, come già in premessa specificato, l'importo di Euro 5.012,70 dal sig. Vivoli Maurizio (codice fiscale VVLMRZ51M19H286N), Acc. n. **16/304**.

Il Dirigente  
Dr. Fabio Baldi

Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Bagno a Ripoli

Città metropolitana di Firenze

Legge 23/12/98 n.448, art. 31, comma 45 e ss. – Cessioni in Proprietà dell'area compresa nel PEEP di Campigliano Via Machiavelli n. 23.

L'anno 2016 (duemilasedici), e questo dì ( ) del mese di Settembre, presso la sede del Comune di Bagno a Ripoli ubicata in Piazza della Vittoria n. 1, avanti a me Dr. Fabio Baldi, Vice Segretario Generale del Comune di Bagno a Ripoli, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, in forma pubblica amministrativa su richiesta del Comune, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 16 del 19 Gennaio 2016, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c) e comma 5 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 10, co. 2-quater del D.L. n. 90/2014, convertito dal L. n. 114/2014, dell'art. 37 dello Statuto del Comune di Bagno a Ripoli, nonché dell'art. 51 del Regolamento Comunale dei contratti e dell'art. 65 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in forza della Disposizione del Sindaco n. 84 del 2 Maggio 2016 e della determinazione n. ;

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) Navarrini Dario, nato a Figline Valdarno (FI) il 16 agosto 1956, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente incaricato alla sostituzione temporanea di incarico delle funzioni dirigenziali afferenti all'Area Quattro "Affari Generali", in forza di disposizione del Sindaco n. 42 del 3 marzo 2016, domiciliato per la carica presso la sede del COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Codice Fiscale 01329130486) in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria n.c. 1, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 66 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ed in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 9 aprile 2014 e Delibera della Giunta

Pag. 4



Municipale n. 43 del 7 maggio 2015, nonché della determina dirigenziale n. 833 del 22 settembre 2016, da una parte;

2) Vivoli Maurizio nato a Rignano sull'Arno (FI) il 19 agosto 1951 codice fiscale VVLMRZ51M19H286N, residente in Bagno a Ripoli (Fi) Via Niccolò Machiavelli n. 23, coniugato in regime di separazione dei beni, titolare superficario per la quota di 24,29/1000 (ventiquattro virgola ventinove millesimi), corrispondenti alla porzione di fabbricato appresso descritto.

I comparenti, della cui identità personale, legittimazione e capacità io Vice Segretario Generale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto e premettono:

- che con atto del 25 febbraio 1976 Repertorio 10126 Fascicolo 5179, ai rogiti del Notaio Francesco Feri registrato a Pescia il 3 marzo 1976 al n. 543/216 e trascritto a Firenze in data 24 marzo 1976 al n. 3708, il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso, in diritto di superficie, per la durata di anni 99 (novantanove) alla società Vasco Guarducci e Figlio s.p.a., a titolo oneroso, un'area edificabile destinata ad edilizia residenziale di tipo economico e popolare, compresa nei piani di zona di cui alle leggi 167/62 e 865/71, nell'ambito del PEEP di Campigliano all'epoca distinto al N.C.T. del Comune di Bagno a Ripoli, nel foglio 41, dalla particella 528 della superficie catastale di mq. 5410;
- che, contestualmente alla concessione di quanto sopra, è stata stipulata convenzione urbanistica di cui all'art. 35 della richiamata legge 865/71 per la realizzazione di un fabbricato condominiale ad uso civile abitazione nonché delle opere di urbanizzazione primaria;
- che, a seguito di licenza edilizia n. 25 del 27 febbraio 1976 e successiva concessione a variante in corso d'opera n. 119 del 14 Luglio 1978 tale fabbricato è risultato costituito da n. 42 alloggi con relative pertinenze, reso abitabile ai soli fini igienici con permesso di abitabilità n. 22 del 22 dicembre 1978;
- che con la Concessione Edilizia n. 173 del 26/09/1987 e l'Autorizzazione Edilizia n. 3 del 14/01/1991 vennero realizzati dei locali tecnici a piano terreno e precisamente un locale autoclave per ciascuna scala;
- che l'intero edificio è stato oggetto di opere di straordinaria manutenzione per il rifacimento delle facciate sulla scorta della DIA Prot. 4497 del 07/02/2000;
- che in data 10/03/2015 è stato rilasciato dal Comune di Bagno a Ripoli Attestazione di Conformità n° 11 (Pratica Edilizia n° 871/2014) relativa a parti condominiali del nc. 23;
- che il fabbricato risulta costituito da numero quattro piani fuori terra oltre al piano stenditoio e copertura, con annessa area scoperta tergaie a verde condominiale;
- che, a seguito di verifica straordinaria dell'ex U.T.E. di Firenze, conseguente la denuncia di accatastamento del nuovo fabbricato inoltrata dalla società costruttrice, la particella 528



del Foglio 41 di mq. 5410, individuante l'intero lotto, è stata suddivisa nelle particelle 528 di mq. 1730 e 582 di mq. 3680 individuanti, rispettivamente, il fabbricato ed il resede condominiale retrostante;

- che, con atto di compravendita ai rogiti del Notaio Francesco Feri del 28 giugno 1979 Repertorio 13935 Fascicolo 6885, registrato a Firenze in data 17 luglio 1979 al n. 6736 e trascritto a Firenze il 14 luglio 1979 al n. 10916, la Società Vasco Guarducci & Figlio s.p.a. ha proceduto all'assegnazione, in proprietà superficaria, di n. 42 delle unità immobiliari realizzate, facenti parte l'edificio in oggetto, contraddistinto dai nn.cc. da 13 a 23;

- che, con il succitato atto, il resede tergaie, distinto dal mappale 582 del Foglio 41 è stato indicato come area scoperta di pertinenza condominiale fra i vari alloggi;

- che con il suddetto atto la Società Vasco Guarducci & Figlio S.p.a. ha proceduto all'assegnazione, in proprietà superficaria, al signor Vivoli Maurizio, porzione del suddetto fabbricato posto in Bagno a Ripoli Via Machiavelli, piano terzo, identificata dall'accesso contraddistinto dal n.c. 23;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9 Aprile 2014 sono stati determinati i corrispettivi di cui alla Legge 448/98 art. 31 co. 48/49;

- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 7 Maggio 2015 detti corrispettivi sono stati oggetto di aggiornamento;

- che, in data 6 giugno 2016 al prot. 18535, e successiva relazione tecnica del 30 giugno 2016, redatta da Giuseppe Landi, iscritto al Collegio dei Geometri al numero 2396/11, è pervenuta a questa Amministrazione la manifestazione di interesse e volontà del componente di acquistare la piena titolarità dell'area posta in Bagno a Ripoli Via Machiavelli n. 23, già assegnata in diritto di superficie, dietro pagamento, per i millesimi di spettanza, del corrispettivo determinato ex art. 31 co. 48 Legge 23 dicembre 1998 n. 448, come da stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale con nota del 24 giugno 2016 prot. 21026, secondo i criteri di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 9/04/2014, ed oggetto di aggiornamento con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 7/05/2015;

- che il Sig. Vivoli Maurizio in qualità di proprietario superficario ha comunicato l'accettazione di tale proposta in data 19 Luglio 2016 al prot. 24058;

- che, come certificato dal tecnico Giuseppe Landi, nella relazione tecnica suddetta, per i beni in oggetto non sono state riscontrate difformità e pertanto ne è dichiarata la conformità ai sensi della Legge 47/85, così come modificata dalla Legge 724/94 e ss.ii., rispetto alla destinazione catastale rilevata presso la sede di Firenze dell'Agenzia del Territorio e rispetto ai progetti depositati presso la sede di Firenze dell'Agenzia del Territorio e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bagno a Ripoli; specificando che l'appartamento in oggetto ha subito solo modifiche interne eseguite sulla scorta della



D.I.A. n. 570/2000 depositata in data 12/09/2000 e della successiva variante ai sensi dell'art. 39 della L.R. 14/10/1999 n. 52 e risulta tuttora conforme alla suddetta pratica edilizia;

- l'articolo 31 comma 49-bis della legge 448/1998 prevede: "i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della legge 865/1971 e s.m., per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 179/1992, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo (...)"

Tutto ciò premesso da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come in atto rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1

Il Comune di Bagno a Ripoli, come sopra rappresentato, cede e trasferisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della Legge 448/98 comma 45 e seguenti al Signor Vivoli Maurizio, meglio generalizzato in premessa, che accetta ed acquista, per la quota di 24,29/1000 (ventiquattro virgola ventinove millesimi), la proprietà piena ed esclusiva dell'area di terreno già concessa in diritto di superficie, relativa al proprio alloggio con cantina, posto auto, annessi, pertinenze e proporzionali diritti sulle parti condominiali, distinti nel Catasto Terreni del Comune di Bagno a Ripoli al foglio 41 con particella 528 (alloggio, cantina e posto auto), 582 (area scoperta tergaie di competenza condominiale), come rappresentato in colore giallo nell'estratto di mappa allegato al presente atto sotto la lettera "A".

L'unità immobiliare, situata in Via Machiavelli 23, consiste nell'alloggio con accesso dal vano scala distinto dal civico 23, ubicata al piano 3° a sinistra per chi guarda l'edificio dalla via Machiavelli composta da cucina, ampio soggiorno, due camere da letto, due bagni, disimpegno, ripostiglio e due balconi, nonché cantina al piano terreno contraddistinta da numero interno 35 e precisamente la terza a destra per chi entra nel corridoio condominiale dal vano scala, è attualmente rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli nel Foglio di Mappa 41 dalla Particella 528 sub. 83, Categoria A/2 di Classe 5, vani 5,5, Superficie catastale mq 109 e Rendita catastale di Euro 724,33, con annesso Posto auto coperto di mq 12 posto sotto l'edificio distinto dal numero interno 35 e precisamente il quinto sulla sinistra del vano scala civico 23 per chi guarda l'edificio dalla via Machiavelli, identificato nel medesimo Foglio 41 dalla Particella 528 sub. 35, Categoria C/6 di Classe 4 Consistenza mq 12, Superficie Catastale mq 12 e Rendita di Euro



32,23.

Confini appartamento: vano scala condominiale, Via Machiavelli, Tassini, s.s.a.;

Confini cantina: parti condominiali su tre lati, Dini/Carresi, s.s.a.

Confini posto auto: parti condominiali, Tassini, Via Machiavelli, s.s.a.

In conseguenza della presente cessione il suindicato acquirente, già titolare della proprietà superficaria novantanovenne del rispettivo alloggio ed accessori, come sopra indicato, ne diviene pieno ed esclusivo proprietario unitamente alla relativa quota di area. La compravendita di tale area determina in capo all'acquirente, già titolare del diritto di superficie sull'area indicata, l'estinzione per confusione del diritto reale parziale ad esso spettante e la contestuale espansione nella sua pienezza, del diritto di proprietà sull'area-fabbricato medesima.

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 31 comma 46 della legge 448/98, dell'art. 18 della Legge D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dell'art. 187 della la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65, sostituisce la precedente convenzione ed ha una durata di validità massima di anni 30 (trenta) secondo la normativa ante Legge 135/2012, ed oggi a norma delle disposizioni vigenti ridotta ad anni 20 (venti), diminuita del tempo trascorso tra la data di stipulazione della prima convenzione del 1976, con la quale il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso l'area alla Vasco Guarducci e Figlio S.p.a. per la costruzione del fabbricato, e la data odierna della stipula del presente atto. Pertanto, poiché risultano già trascorsi oltre trenta anni, non sussiste più alcun vincolo convenzionale che ha accompagnato il diritto di superficie.

Le parti vicendevolmente e concordemente danno, pertanto, atto che alla stipula della presente convenzione decadono tutti i vincoli e le limitazioni stabiliti dalla convenzione originaria, e segnatamente quelli riguardanti la determinazione del canone di locazione ovvero del prezzo di vendita, e comunque di ogni altro ulteriore vincolo ivi previsto.

Art. 2

Il Comune di Bagno a Ripoli allega al presente atto sotto la lettera B, ai sensi dell'art. 18 della Legge 47/1985 e ss.mm.ii., il certificato di destinazione urbanistica riguardante l'area in oggetto, rilasciato in data \_\_\_\_ settembre 2016 dallo stesso Comune, dichiarando che alla data odierna, non è intervenuta alcuna modifica nella destinazione urbanistica.

Il Comune alienante dichiara, altresì, di essere il legittimo proprietario della quota di area oggetto di cessione, tuttora di sua assoluta ed esclusiva proprietà, che trasferisce nell'attuale stato di diritto e di fatto con accessioni, pertinenze e pesi, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza.

Art. 3



Il prezzo della trasformazione è stato determinato in euro 5.012,70 (cinquemiladodici/70) corrisposto in data \_\_\_\_\_ 2016, che il Comune di Bagno a Ripoli dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente (acc. 2016/\_\_\_), rilasciandone, con il presente atto, finale quietanza, con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.

Resta, peraltro inteso che nulla è più dovuto al Comune a titolo di conguaglio prezzo in applicazione delle disposizioni di legge in materia di esproprio dell'area in oggetto previsto nella citata convenzione.

#### Art. 4

La cessione è fatta ed accettata, pro quota millesimale a corpo, nell'attuale stato di diritto e di fatto dell'area ceduta, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza.

Gli effetti attivi e passivi decorrono da oggi.

#### Art. 5

In conseguenza della presente cessione non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune stesso, dovendosi intendere la presente convenzione come sostitutiva di quella originaria.

#### Art. 6

I componenti ciascuno per quanto gli compete in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 D.L. 223/2006 convertito in Legge 4/08/2006, n. 248 e ss.mm.ii., da me Vice Segretario Generale richiamati circa le sanzioni penali, di cui si dichiarano edotti e consapevoli, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché sui poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria, e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa incompleta o mendace dichiarazione dei dati ai sensi dell'art. 47 del medesimo DPR dichiarano quanto segue:

che il corrispettivo di cui all'articolo 3 è stato versato dalla parte acquirente, prima e fuori dall'atto, presso la Tesoreria Comunale gestita da Banca CR Firenze Spa Agenzia di Bagno a Ripoli mediante ..... per il tramite della Banca ..... con accredito sul conto corrente di cui alle coordinate bancarie IBAN IT 36M0616037720 000000143C01 intestato al Comune di Bagno a Ripoli (acc. 2016/\_\_\_);

che per la stipula del presente contratto le parti non si sono avvalse dell'opera di un mediatore.

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del signor Vivoli Maurizio che se le assume.

Agli effetti tributari, le parti, come sopra rappresentate e costituite dichiarano che il



presente atto, ai sensi dell'art. 3 co. 81 della legge 549/1995 integrato dall'articolo 3, co. 60, della legge 662/1996, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa e non si considera, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale.

Si richiede l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali ex art. 32 del DPR 601/73, giusta Risoluzione Agenzia Entrate n. 17/E del 16/02/2015.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica mediante Modello Unico informatico.

Per gli allegati l'imposta di bollo è assolta con il deposito effettuato dall'acquirente del contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo per un importo complessivo di € 32,00, che riporta il seguente numero di serie \_\_\_\_\_ e la successiva apposizione dello stesso sul presente contratto ed allegati, conservato agli atti dell'Ufficio.

Le parti, come in atto rappresentate e costituite, danno atto di essere state informate delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali, anche ai sensi dell'art. 13 del dlgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e di voler consentire, come autorizzano, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati.

Richiesto io Vice Segretario ho ricevuto il presente atto che, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, su sei fogli di cinquanta righe per intere pagine undici e della dodicesima fino alle firme, ho quindi letto, fatta eccezione per quanto allegato stante la espressa e concorde dispensa ricevutane dalle parti, ai comparenti i quali a mia domanda lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, unitamente a me Ufficiale rogante.